

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- la legge 24 ottobre 2000, n.323 ha riordinato il sistema termale, demandando a successivi provvedimenti l'individuazione dell'elenco delle patologie e di linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazioni singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate; in particolare, ai sensi dell'articolo 3, ha stabilito che possono erogare prestazioni termali esclusivamente le aziende termali che:
 - a) risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di sub concessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;
 - b) utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, primo comma, lettera t) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 119, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; e successive modificazioni;
 - c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata dai sensi dell'art. 43 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 - d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
- il DPR 14 gennaio 1997 ha approvato l'atto di indirizzo e coordinamento relativo ai requisiti

strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 30/12/1992, n.502 e successive modifiche e integrazioni;

- la Regione Emilia-Romagna ha provveduto ad emanare la L.R. n. 34/98 circa la disciplina generale in materia di autorizzazione all'esercizio da parte delle strutture sanitarie e, integrando i contenuti del D.P.R. 14 gennaio 1997, ha definito i requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi necessari per l'esercizio dell'attività stessa, prevedendo altresì specifici percorsi per l'ottenimento dell'autorizzazione, in particolare con la propria deliberazione n. 327/04;

Richiamata:

- la legge regionale 17 agosto 1988, n.32 " Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo";
- la propria deliberazione n. 638 del 29/4/1997, ratificata dal Consiglio regionale (atto n. 626 del 15/5/1997), con la quale si è provveduto a recepire il documento d'intesa interregionale, in materia di assistenza termale, sui requisiti e modalità di accreditamento delle aziende termali;

Preso atto che l'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (Repertorio Atti n. 2091 del 23 settembre 2004) ha definito:

- i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi che le aziende termali devono possedere per essere autorizzate all'apertura ed all'esercizio e la specificazione delle caratteristiche delle prestazioni idrotermali a carico del Servizio Sanitario Nazionale, che le aziende termali devono osservare nell'erogazione delle prestazioni termali individuate dal Ministero della Salute con proprio Decreto del 15 aprile 1994 e recepite dal DPCM 29 novembre 2001 sui Livelli Essenziali di Assistenza, nonché dei cicli di cura che saranno eventualmente individuati ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della L. 323/2000, come riportato nell'allegato A) dell'Accordo stesso;
- che tali requisiti sono richiesti sia che le prestazioni vengano erogate con oneri a carico del

Servizio sanitario nazionale, sia che vengano erogate in regime privatistico, sia con oneri a carico dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro e dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o di altri Enti;

- che tutte aziende termali già autorizzate ed in esercizio dovranno adeguarsi ai requisiti autorizzativi entro il 31 dicembre 2005, salvo diverse disposizioni delle Regioni che, per specifiche ragioni locali, possono prevedere una dilazione del termine sopra indicato, comunque non oltre il 31 dicembre 2008;

Valutato, per quel che concerne l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dell'attività degli stabilimenti termali, che il percorso definito dalla legge regionale 17 agosto 1988, n.32 "Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo" e successive modifiche, conservi integra la propria validità per quanto riguarda l'individuazione delle competenze ed il procedimento amministrativo, per cui, è opportuno confermare la competenza del Sindaco del Comune sul cui territorio è ubicato lo stabilimento termale e quella del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL territorialmente competente, sia per lo svolgimento delle relative funzioni istruttorie che per quelle concernenti l'esercizio delle funzioni di vigilanza;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, Dott. Franco Rossi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della Legge Regionale n. 43/2001 e della propria deliberazione n.447/2003;

Acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare "Sanità e Politiche Sociali" espresso nella seduta del 7 febbraio 2005;

Su proposta dell'Assessore alla Sanità;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

- 1) di recepire, per le motivazioni espresse in premessa, l'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (Repertorio Atti n. 2091 del 23 settembre 2004), specificando che, relativamente ai requisiti per l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio degli stabilimenti termali,

laddove l'Accordo, al 1° comma dell'art. 2 fa riferimento ai "requisiti minimi strutturali tecnologici generali e per le attività ambulatoriali ai "Requisiti minimi strutturali" previsti per le attività ambulatoriali individuati con D.P.R. 14 gennaio 1997", tale richiamo deve intendersi riferito a quanto previsto dalla propria deliberazione n. 327/04, anche per quel che concerne i percorsi e le modalità di accertamento degli stessi;

- 2) di stabilire che i requisiti per l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio degli stabilimenti termali, con le puntualizzazioni di cui al precedente punto 1), e la specificazione delle caratteristiche delle prestazioni idrotermali a carico del Servizio Sanitario Nazionale sono quelli di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di fissare il 31 dicembre 2005, quale termine di adeguamento ai nuovi requisiti autorizzativi, per le aziende termali già autorizzate ed in esercizio;
- 4) di precisare che, al fine di evitare possibili soluzioni di continuità nella disciplina relativa alle strutture termali accreditate che attualmente erogano prestazioni con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, nel periodo transitorio che intercorre tra la data di approvazione del presente provvedimento e la data del 31 dicembre 2005, le aziende termali già accreditate soggiacciono integralmente alla regolamentazione di cui alla propria deliberazione n. 638 del 29 aprile 1997 ed ai successivi correlati provvedimenti dell'Assessore alla Sanità;
- 5) di confermare le disposizioni di cui alla legge regionale 17 agosto 1988, n.32 " Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo" e successive modifiche, per quanto riguarda l'individuazione delle competenze ed il procedimento amministrativo, confermando, pertanto, la competenza del Sindaco del Comune sul cui territorio è ubicato lo stabilimento termale e quella del Dipartimento di Sanità Pubblica delle Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti, sia per lo svolgimento delle funzioni istruttorie che per quelle concernenti l'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- 6) di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO A

**REQUISITI STRUTTURALI TECNOLOGICI ED ORGANIZZATIVI MINIMI PER
L'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALL'ESERCIZIO DEGLI
STABILIMENTI TERMALI E SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE
DELLE PRESTAZIONI IDROTERMALI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE**

CAPO I

Requisiti di carattere generale

Art. 1

Requisiti di carattere generale

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 24 ottobre 2000, n. 323, le cure termali possono essere erogate nelle aziende termali in possesso dei seguenti requisiti:

a) concessione mineraria - o sub concessione o altro titolo giuridicamente valido per l'utilizzazione delle acque minerali secondo le competenze regionali;

b) decreto di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Per le aziende termali autorizzate anteriormente all'entrata in vigore della legge 23.12.1978 n. 833, il "nulla-osta" del Ministero della Sanità, rilasciato in base all'art. 16 del R.D. 28.9.1919, n. 1924, tiene luogo del riconoscimento di cui all'art. 6 lett. t) dell'anzidetta legge;

c) autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dello stabilimento emessi dalle competenti autorità ai sensi delle disposizioni legislative vigenti; tale autorizzazione è subordinata al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi individuati con il presente accordo.

Art. 2

Requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi comuni a tutti gli stabilimenti termali

Tutti gli stabilimenti termali devono essere in possesso dei requisiti minimi strutturali tecnologici generali e per le attività ambulatoriali dei "Requisiti minimi strutturali" previsti per le attività ambulatoriali individuati con DPR 14 gennaio 1997, per quanto applicabili.

Inoltre devono garantire la:

1. disponibilità di un medico responsabile delle attività sanitarie svolte nello stabilimento, ove di tale compito non si occupi personalmente il direttore sanitario;

2. presenza di un medico per tutto l'orario giornaliero di apertura dei reparti termali, ovvero garanzia di pronta assistenza medica per tutto l'orario giornaliero di apertura degli stessi reparti, assicurata attraverso un servizio di guardia medica privato;

3. presenza presso l'Azienda termale delle seguenti attrezzature e farmaci di pronto soccorso:

- uno sfigmomanometro
- un apparecchio manuale di rianimazione
- una bombola di ossigeno completa di manometro e di riduttore
- siringhe di plastica monouso e laccio emostatico
- aghi, filo e pinza per sutura
- farmaci: analettici e cardiotonici, antispastici e sedativi, cortisone per uso endovenoso, emostatici per applicazioni topiche e per uso parenterale, ipotensivi e coronodilatatori, antiallergici, antistaminici broncodilatatori
- elettrocardiografo e defibrillatore automatico.

4. Presenza per tutto l'orario giornaliero di apertura dei reparti termali di personale formato al primo trattamento di eventuali urgenze, compreso l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico.

Nell'erogazione delle prestazioni idrotermali le aziende termali sono tenute:

a) ad adottare una cartella clinico-sanitaria sulla quale siano riportati, oltrechè le generalità del curando, la diagnosi, il tipo di cura prescritto, la quantità delle prestazioni prescritte ed erogate e le modalità di somministrazione delle stesse, nonché un sintetico giudizio sugli effetti delle cure praticate;

b) a sottoporre a visita medica tutti i curandi, prima dell'inizio di qualsiasi ciclo di cura;

c) ad utilizzare, per qualunque forma di terapia termale, esclusivamente le acque per le quali lo stabilimento termale è in possesso dei titoli di cui al precedente art. 1 lettera b). L'acqua deve pervenire direttamente dalla sorgente tramite idonea adduzione che ne garantisca il mantenimento delle caratteristiche chimico-fisiche. Solo per l'effettuazione delle terapie inalatorie e del ciclo di cura della sordità rinogena, ove il medico termale lo ritenga necessario in relazione alle esigenze del curando, è consentita l'alternanza delle proprie acque minerali riconosciute con altre acque minerali di provenienza esterna, parimenti riconosciute e confezionate in contenitori di vetro monouso della capacità di un litro, purché l'uso delle prime sia prevalente.

CAPO II

Requisiti specifici relativi a determinati cicli di cura termale e specificazione delle caratteristiche delle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 3

Specificazione delle caratteristiche delle prestazioni di balneo-fangoterapia e definizione dei requisiti specifici

Le prestazioni di balneo-fangoterapia sono erogabili attraverso tre distinte modalità di cura:

a) fanghi e bagni terapeutici;

b) fanghi e docce c.d. di annettamento (da erogarsi unicamente nell'ipotesi in cui il ciclo di cura sia espressamente prescritto con tale completa locuzione; per tutte le altre prescrizioni di fangoterapia, comunque indicate in sede di prescrizione, deve intendersi prescritto il ciclo di fanghi e bagni terapeutici);

c) bagni terapeutici.

Tutte le prestazioni di cui sopra, debbono essere effettuate in camerini singoli di conveniente cubatura ed aerazione e, nell'ipotesi in cui le acque termali utilizzate sviluppino gas, dovrà essere curato un continuo ricambio di aria nell'ambiente, sia attraverso idonee aperture ben ubicate, sia con specifiche apparecchiature.

Il reparto di cure deve disporre di un numero di addetti all'assistenza dei curandi, tale che sia in servizio almeno un addetto ogni otto curandi in trattamento contemporaneo. La valutazione del rapporto è effettuata alla stregua del numero di pazienti trattati nell'anno precedente.

Il bagno relativo ai cicli di cura di cui sopra ha di norma durata di 15 minuti e deve essere effettuato in vasca singola in una quantità di acqua tale da consentire agevolmente la cosiddetta "immersione totale" del curando.

I cicli di cui alle precedenti lettere a) e b) sono comprensivi della reazione che ne è momento integrante e conclusivo.

La fangoterapia deve essere effettuata esclusivamente con fango maturato in loco, cioè nell'ambito dello stabilimento e comunque nell'ambito della singola Azienda termale, nelle acque minerali di cui agli specifici titoli amministrativi.

Le aziende termali interessate devono disporre di idonee attrezzature naturali o artificiali (fangaie) per la maturazione del fango per un periodo non inferiore a sei mesi, in grado di produrne quantità sufficienti al fabbisogno stagionale calcolato alla stregua della formula di cui all'allegata Tabella A.

Lo spessore del fango in maturazione nella fangaia non può essere superiore a metri 1,50 salvo che l'ossigenazione degli strati inferiori non sia assicurata da idoneo impianto di rimescolamento; il fango da rigenerare deve essere allocato in vasche separate.

Art. 4

Specificazione delle caratteristiche delle irrigazioni vaginali e definizione dei requisiti specifici

Le irrigazioni vaginali debbono essere eseguite da un'ostetrica o da un infermiere, sotto la responsabilità di un medico specialista in ostetricia e ginecologia, o in una delle discipline equipollenti, o in idrologia medica.

Le irrigazioni vaginali devono essere effettuate in ambienti singoli, con apparecchio che utilizzi acqua fluente e garantisca la regolazione della temperatura e della pressione.

Art. 5

Specificazione delle caratteristiche dei cicli di cura della sordità rinogena e definizione dei requisiti specifici

Le insufflazioni endotimpatiche, da praticare mediante cateterismo tubarico, debbono essere effettuate direttamente da un medico specializzato in otorinolaringoiatria. o discipline equipollenti, in audiologia e foniatría o in idrologia medica o in possesso di specifica esperienza. Le insufflazioni endotimpatiche possono essere sostituite con il politzer crenoterapico secondo Silimbani, che deve essere parimenti eseguito da un medico in possesso dei titoli di cui sopra.

Per l'esecuzione del ciclo di cura le Aziende termali devono avere a disposizione:

- a) cabina silente;
- b) audiometro;
- c) impedenziometro;
- d) attrezzature ambulatoriali per la diagnostica otorinolaringoiatrica;
- e) dotazioni ambientali e strumentali per l'effettuazione delle insufflazioni endotimpaniche e delle cure inalatorie.

Art. 6

Specificazione delle caratteristiche delle prestazioni idrotermali rivolte a pazienti affetti da vasculopatie periferiche e definizione dei requisiti specifici

Il ciclo di cura delle vasculopatie periferiche deve essere effettuato sotto la responsabilità di medici specialisti in cardiologia o discipline equipollenti o in angiologia o discipline equipollenti o in idrologia medica.

Per l'esecuzione del ciclo di cura le aziende termali devono avere a disposizione: laboratorio di analisi interno o convenzionato con l'azienda termale, elettrocardiografo e doppler.

Art.7

Specificazione delle caratteristiche delle terapie inalatorie e la terapia idropinica e definizione dei requisiti specifici

Requisiti specifici per le terapie inalatorie sono: la cubatura degli ambienti di cura deve essere almeno pari a 5.50 mc per punto cura individuale ed a 4.50 mc per posto cura collettivo, esclusi i locali di attesa. La capacità massima dei locali destinati alle cure collettive deve essere indicata da appositi cartelli.

Negli ambienti di cura deve essere assicurata la costante normalizzazione dell'aria, attraverso idonei sistemi di ricambio e/o deumidificazione.

Requisiti specifici per la terapia idropinica sono: i servizi igienici, con wc ed orinatoi, devono essere in numero tale che il rapporto con il numero dei curandi contemporaneamente presenti nello stabilimento nei periodi di massima punta, convenzionalmente determinato alla stregua della formula di cui all'allegata Tabella B risulti di almeno un servizio per 55 curandi e di un servizio per 30 curandi per gli stabilimenti che utilizzano acque a prevalente effetto catartico.

Art.8

Requisiti specifici per i cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione motoria del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria

Per l'erogazione dei cicli di cura sottoelencati, le aziende termali interessate debbono possedere i seguenti requisiti:

A. ciclo della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione funzionale del motuleso:

a) personale

1. medico specialista in medicina fisica e riabilitazione o discipline equipollenti o affini;

2. fisioterapisti;

3. massofisoterapisti;

b) servizi diagnostici

1. servizio di diagnostica per immagini interno o convenzionato con l'azienda termale;

2. laboratorio di diagnostica chimico-clinica interno o convenzionato con l'azienda termale;

3. servizio di elettrofisiologia attrezzato anche per esami elettromiografici interno o convenzionato con l'azienda termale.

c) attrezzature terapeutiche

1. reparto di fangobalneoterapia;

2. piscina termale attrezzata per riabilitazione in acqua, dotata di idonei meccanismi che ne consentono l'utilizzazione anche ai disabili;

3. palestra idoneamente attrezzata per la riabilitazione neuromotoria;

4. locali attrezzati per l'esecuzione dei seguenti trattamenti: massoterapia; elettroterapia (galvanica, faradica, interferenziale, diadinamica, ionoforesi, elettrostimolazioni esponenziali); termoterapia; fototerapia (ultravioletti, infrarossi); sonoterapia (ultrasuoni); laserterapia; magnetoterapia; trazioni e manipolazioni vertebrali.

B. ciclo della riabilitazione della funzione respiratoria

a) personale

1. medico specialista in malattie dell'apparato respiratorio o in medicina fisica e riabilitazione o in discipline equipollenti o affini;

2. fisioterapisti;

b) servizi/attrezzature diagnostiche

1. ambulatorio di diagnostica funzionale polmonare attrezzato per eseguire esami spirometrici di base (CV, VC, VRE, VRI, VEMS, VMM, CVF, PFE, indice di Tiffeneau, frequenza respiratoria); esami spirometrici di base + curva flusso-volume; ossimetria;

2. ambulatorio di elettrocardiografia;

3. attrezzature radiologiche di base per lo studio del torace, anche in convenzione con un servizio di radiologia esterno;

4. attrezzature per esami chimico-clinici di base, per ricerche allergologiche complete per via percutanea e per eventuali provocazioni specifiche degli organi bersaglio, anche in convenzione con un laboratorio esterno.

c) attrezzature terapeutiche

1. apparecchi per la crenoterapia inalatoria singola e/o collettiva (aerosol, humages, inalazioni, nebulizzazioni);

2. apparecchi per ventilazione meccanica assistita a pressione positiva intermittente;

3. palestra per chinesiterapia respiratoria collettiva;

4. box per chinesiterapia respiratoria singola e per drenaggio posturale.

I servizi di diagnostica per immagini o di laboratorio interni, i locali e le attività di recupero e rieducazione funzionale o respiratoria interni devono essere conformi ai requisiti previsti dalla normativa **regionale** o nazionale per i presidi che svolgono le stesse attività sanitarie.

I requisiti elencati nel presente articolo costituiscono presupposto valido esclusivamente per l'autorizzazione ad erogare i cicli di riabilitazione termale, quelli, cioè, di cui è parte integrante l'impiego del mezzo termale, quali risultano strutturati nel già citato allegato 5) del Decreto del Ministro della Salute 15 aprile 1994, richiamato dal DPCM 29.11.2001 sui Livelli Essenziali di Assistenza e limitatamente ai soggetti assicurati dall'INAIL in base ai rispettivi vigenti ordinamenti salvo **diversamente disposto dalla programmazione regionale**.

Art. 9

Rinvio

Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si rinvia alle norme di cui al R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, recante il "Regolamento per l'esecuzione del Capo IV della L. 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini" ed agli artt. 51 e segg. del D.M. 20 gennaio 1927, recante "Istruzioni per la utilizzazione e consumo delle acque minerali", in quanto compatibili con il quadro normativo nazionale e regionale quale risulta dall'applicazione delle competenze legislative nazionali e regionali, fissate dall'art. 117 della Costituzione, novellato dalla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Tabella A

Formula per la determinazione del fabbisogno stagionale di fango maturo.

Maturazione del Fango:

Fangaia superficie mq.....(a) profondità m.....(b); capacità di produzione fango maturo in mc (a x b).

Per la determinazione del fabbisogno stagionale di fango maturo in mc (Fbs³) si utilizzano i seguenti indici di calcolo:

a) peso specifico del fango: 2000 Kg/mc;

b) quantitativo medio per la prestazione: 10 Kg, pari a mc 0,005;

c) periodo stagionale medio di apertura dello stabilimento: 100 giorni;

d) prestazioni giornaliere effettuabili in modulo unico (camerino: fango + reazione): n. 6;

e) prestazioni giornaliere effettuabili in modulo doppio (camerino fango + camerino reazione): n. 10.

Essendo Nc il numero di camerini dello stabilimento interessato si avrà quindi:

- relativamente agli stabilimenti a modulo unico:

$$Fbs^3 = 0,005 \times 100 \times 6 \times Nc = mc 3,00 \times Nc;$$

- relativamente agli stabilimenti a modulo doppio:

$$Fbs^3 = 0,005 \times 100 \times 10 \times Nc = mc 5,00 \times Nc;$$

Tabella B

Formula per la determinazione del numero dei curandi contemporaneamente presenti negli spazi di cura nei periodi di massima punta

Per la determinazione dei curandi contemporaneamente presenti (P) negli spazi di cura nei periodi c.d. di massima punta, si assumono:

a) il numero delle cure idropiniche erogate nel corso dei mesi di luglio, agosto e settembre come pari al 45% del complesso stagionale;

b) come pari a 90 il numero dei giorni di cura dei mesi di luglio, agosto e settembre.

Essendo T la media delle cure idropiniche erogate dallo stabilimento interessato nel corso del triennio precedente l'anno solare di applicazione del presente atto, si avrà:

$$P = T \times 45/100 : 90 = T \times 45/100 \times 90 = T/100 \times 2 = T / 200$$

Ottenuto così il numero complessivo delle presenze relative a ciascun giorno dei mesi di luglio, agosto e settembre, si assume che il numero dei curandi contemporaneamente presenti negli spazi di cura durante gli stessi giorni sia pari al 60% del totale; risulterà quindi:

$$P = T/200 \times 0,6$$